

Notizie Assimpidro 08\_2016

## Rilasci per Deflusso Minimo Vitale

Si allegano due articoli, uno, Messaggero Veneto - cronaca di Pordenone, di sollecitazione ad ARPA-FVG di verificare il rispetto delle portate di rilascio alle opere di presa degli impianti idroelettrici, l'altro, del Corriere delle Alpi - cronaca di Belluno, che evidenzia il risultato di ispezioni effettuate da ARPA-V agli impianti idroelettrici della Provincia di Belluno e delle azioni che la stessa intende adottare.

La normativa che determina il Deflusso Minimo Vitale, dal 2001 ad oggi è stata, ed è tutt'ora, in fase di definizione:

l'art. 1 comma 4 della LR 27.1.01 n° 28 prescrive un rilascio di 4 l/s per km<sup>2</sup> di superficie del bacino imbrifero;

la DGR n° 2000 del 15.11.2012 ha adottato in via definitiva il PRTA, che introduce una nuova formulazione del DMV;

la DGR n° 2641 del 30.12.2014 approva il progetto di PRTA già adottato, introducendo alcune modifiche, ma mantiene inalterato il calcolo del DMV;

la LR n° 11 del 29.04.2015 (quindi una norma in vigore), all'articolo 36 dice testualmente:

### **Art. 36 deflusso minimo vitale - DMV**

**1. Il livello di deflusso minimo vitale, di seguito DMV, necessario alla vita negli alvei sottesi al mantenimento della capacità di autodepurazione dei corpi idrici, alla conservazione degli equilibri degli ecosistemi interessati, nonché al mantenimento dell'equilibrio del bilancio idrico, è determinato per i corsi d'acqua o per i tratti di corsi d'acqua, dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque.**

**2. Per le nuove concessioni di derivazione d'acqua, nonché nei casi di variante sostanziale o di rinnovo di concessioni esistenti, il relativo provvedimento prevede un piano di monitoraggio, redatto in base alle dell'efficacia del DMV determinato con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità.**

**3. I concessionari di derivazione d'acqua possono presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, motivata domanda per la determinazione sperimentale del DMV, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera i).**

**4. Qualora la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche autorizzi l'effettuazione**

**dell'esercizio sperimentale, l'efficacia dei rilasci rispetto al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e alla salvaguardia delle caratteristiche morfologiche del corpo idrico, è verificata attraverso un piano di monitoraggio redatto in base alle linee guida di cui all'articolo 14, comma 2, lettera k).**

*5. Nei casi di cui al comma 4 il valore del DMV risultante dalla sperimentazione sostituisce quello determinato*

*secondo le modalità previste dal Piano regionale di tutela delle acque.*

*6. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i programmi sperimentali previsti dagli articoli 1 e 1 bis della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), in corso alla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.*

*7. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche attua le attività di verifica e di studio ai fini del monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione degli obblighi di rilascio determinati con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque.*

Alle richieste inoltrate agli uffici regionali, per effettuare i monitoraggi, questi rispondono richiamandosi alla DGR 2000/12 e alla LR 11/2015 (norme di salvaguardia).

E' opportuno pertanto essere accorti e mantenere i rilasci calcolati sul valore di 4 l/s per km<sup>2</sup> di superficie del bacino imbrifero (a meno che il disciplinare non imponga già valori superiori), perchè, a fronte di segnalazioni, potrebbero intensificarsi i controlli che ARPA già fa, senza avvertire il concessionario.

Dal momento che l'Associazione intende mettere in atto azioni mirate a ridurre gli appesantimenti procedurali che ARPA impone ai Produttori, è opportuno non ci vengano contestati casi di macroscopiche inadempienze.